

CFS/MM

Spett.le Ditta

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.

Sede legale e Amministrativa

Via Laurentina Km 26,500 n.157 int. A/C

00071 – POMEZIA (ROMA)

P.IVA 03986581001

Pec: **rentokil-initial.direzione@pec.it**

OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio e manutenzione di n. 60 apparecchi igienici collocati presso la sede dell'Agenzia di Osimo e fornitura prodotti igienizzanti per l'anno 2023.

CIG: Z853926B63

CPV: 33000000-0 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

Con la presente si comunica a codesta ditta quanto segue:

Premesso che:

- Con **Decreto del Dirigente** n. del è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia, l'affidamento diretto alla ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A., con sede in Via Laurentina Km 26,500 n. 157 int. A/C, 00071 Pomezia (RM), P.I. 03986581001, del servizio di noleggio e manutenzione di n. 60 apparecchi igienici installati presso la sede dell'Agenzia di Osimo (AN) e fornitura dei relativi prodotti igienizzanti, collocati in tutti i servizi igienici, per l'anno 2023, per un importo di Euro 3.176,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" (di seguito: Agenzia) affida alla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.**, che accetta senza riserva, il servizio manutenzione di n. 8 apparecchi igienici "Ladybin-Calmic", collocati ciascuno negli 8 (otto) servizi igienici femminili della sede dell'Agenzia di Osimo (AN), Via dell'Industria n. 1, nonché il servizio di noleggio e manutenzione di n. 13 apparecchi igienizzanti "Sanitizer WC-Elite" collegati a ciascun WC dei 13 (tredici) servizi igienici dell'Agenzia, così di seguito specificati:

- Servizio di noleggio e manutenzione n. 8 apparecchi igienici "Ladybin-Calmic"

Il servizio consiste nel garantire il mantenimento in efficienza di n. 8 apparecchi igienici "Ladybin-Calmic", installati in ciascuno degli otto bagni femminili dell'Agenzia, rinnovando gli elementi chimici ed il disinfettante per n. 12 volte nell'arco dell'anno, fermo restando che gli apparecchi stessi rimangono di proprietà della ditta sopracitata.

- Servizio noleggio e manutenzione n. 13 apparecchi igienizzanti "Sanitizer-WC-Elite"

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. ha installato e collegato gli apparecchi igienizzanti "Sanitizer-WC-Elite" (delle dimensioni di cm 22,5 x 16 x 10) ai WC di n. 13 servizi igienici dell'Agenzia.

Il servizio prevede il ripristino degli elementi chimici e la verifica della funzionalità dell'apparecchio ogni due mesi (sei volte nell'arco dell'intero anno), nonché l'intervento gratuito in caso di necessità.

Il liquido igienizzante – che verrà rilasciato nell'acqua di scarico – è il liquido Calmicid, Presidio Medico Chirurgico n. 18736.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** effettua inoltre il servizio di noleggio e manutenzione di n. 39 apparecchi (n. 13 dispositivi Salviette Asciugamani Elite - n. 13 dispositivi Sapone schiuma antibatterico - n. 13 dispositivi Carta igienica) installati nei servizi igienici della sede dell'Agenzia di Osimo (AN), nonché la relativa fornitura e distribuzione del materiale di consumo.

Il materiale di consumo annuale è stato quantificato in n. 264 confezioni di salviette asciugamani, n. 168 confezioni di carta igienica e n. 24 confezioni di sapone batterico.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** dovrà gestire la distribuzione del suddetto materiale in maniera che l'Agenzia non ne sia mai sprovvista.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** provvederà all'anticipo di una parte dei prodotti accessori per garantire la continuità di utilizzo da parte dell'Agenzia, anche qualora il consumo risulti superiore a quello stimato.

Si intendono compresi nell'incarico ogni onere e spesa accessoria relativi all'incarico oggetto del presente atto nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dell'incarico o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Durante il servizio l'Agenzia non interverrà nelle operazioni.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale e si impegna ad eseguire il servizio di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

Fanno parte integrante del contratto il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), di cui al D. Lgs. n. 81/08 e il "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità", in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190.

Art. 2 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale globale omnicomprensivo è pari ad Euro **3.176,00**, comprensivi di spese ed oneri accessori, oltre IVA dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 ed Euro 115,55 per gli oneri della sicurezza aziendale, compresi nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'I.V.A.

Non sono ammesse variazioni nelle prestazioni che possano in qualsiasi modo modificare quanto descritto all'art.1 del presente contratto ed in particolare quanto emanato nelle prescrizioni di carattere tecnico-urbanistico; ogni eventuale variazione sia ritenuta necessaria ai soli fini di migliorare la funzionalità della prestazione dovrà essere proposta e concordata con il tecnico incaricato.

Art. 3 – Durata del contratto

La prestazione del servizio in oggetto dovrà essere garantita per tutto l'anno 2023.

Il presente contratto termina il 31.12.2023.

Art. 4 – Domicilio

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** elegge domicilio nella propria sede sita a Pomezia (RM), Via Laurentina Km 26,500, n. 157, int. A/C. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** – a mezzo p.e.c. e/o racc.ta A/R - all'Agenzia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 – Oneri, obblighi e adempimenti

Sono a carico della ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico della ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.**, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico della ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6) – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7) - Espletamento del servizio

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della medesima.

Articolo 8) – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla realizzazione delle prestazioni di cui all'art. 1, conformemente alle prescrizioni emanate.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione delle fatture elettroniche emesse in data 30 giugno e 30 novembre 2023, a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio.

Le fatture emesse dovranno contenere i seguenti dati:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice Agenzia nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale Agenzia: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- = Il **CIG: Z853926B63**;
- Le coordinate bancarie.

L'Agenzia è soggetta a split payment.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.**

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9) - Subappalto

E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente atto.

Articolo 10) – Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino a concorrenza massima del 10% di detto ammontare. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante ha assegnato alla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** ai sensi dell'articolo 3 del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso la ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal Responsabile Unico della Procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.**, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11) – Garanzia

A garanzia dell'offerta e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto, il concorrente e l'aggiudicatario non devono prestare, rispettivamente, una cauzione o fideiussione nel rispetto dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 ed una garanzia fideiussoria nel rispetto dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto trattandosi di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge (semplificazioni) n. 120 del 11.09.2020, la stazione appaltante ritiene opportuno non richiederle, al fine di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Articolo 12) – Risoluzione

Fermo quanto previsto dagli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016, nonché da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A.R. e/o tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

Articolo 13) – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione della ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. e/o tramite PEC. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. e/o tramite PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 14) – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 15) – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Articolo 16) – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Articolo 17) – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, nonché di cui all'art. 13 della Direttiva EU 679/2016 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Agenzia, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Agenzia, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/informative-privacy>.

Il titolare del trattamento è: Agenzia per l'innovazione del Settore Agroalimentare e della Pesca MARCHE AGRICOLTURA PESCA – Via dell'Industria, 1 – 60027 Osimo (AN), il DPO è l'Avv. Michele Centoscudi, che può essere contattato tramite E-mail: michele.centoscudi@morolabs.it e PEC: morolabs@legalmail.it.

Articolo 18) – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19) – Responsabile Unico del Procedimento

È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti comparativa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, IL Rag. Mauro Mazzieri, responsabile della P.O. “Gestione delle risorse strumentali, patrimoniali e contratti” dell'Agenzia.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Direttore dell'Agenzia Dott. Andrea Bordini – tramite PEC dell'Agenzia **marcheagricolturapesca.pec@emarche.it**

debitamente firmato digitalmente dalla ditta **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.** che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

**IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordini)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A..
P.I.: 03986581001